

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PROGETTO NEEMA O.D.V

Con sede in Montevarchi (Ar)

Titolo I

COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-SCOPO

Art. 1 – (Costituzione)

L'Associazione denominata "Progetto NEEMA ONLUS", costituita il 5 Giugno 2005, svolge la propria attività ai sensi del codice civile e del D.Lgs 117/2017 e per questo cambia la propria denominazione in "Progetto NEEMA ODV". L'acronimo ONLUS continuerà ad essere utilizzato fino all'operatività del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione denominata "Progetto NEEMA ODV", è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il regolamento interno, da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo, disciplina, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione dell'attività dell'ente.

Art. 2 – (Sede)

L'Associazione ha sede in Montevarchi(Ar), all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera del proprio consiglio direttivo, uffici e sedi operative e/o amministrative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Art. 3 – (Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 – (Scopi e finalità dell'Associazione)

L'Associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione svolge nello specifico attività di: n) **cooperazione allo sviluppo** ai sensi della legge 11 Agosto 2014, n. 12 e successive modificazioni; u) **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti** di cui alla legge 19 Agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o **di attività di interesse generale a norma del presente articolo**. L'Associazione è basata su principi di ispirazione cristiana, ed ha strutture ed organizzazione democratiche, essa si propone di promuovere e incrementare la formazione culturale, spirituale e missionaria nelle forme e nei modi possibili. I sacerdoti partecipano alla vita dell'Associazione per contribuire ad alimentare la vita spirituale ed il senso apostolico ed a promuoverne l'unità.

Il principio fondamentale con il quale l'Associazione nasce è il principio della cooperazione e della collaborazione con le realtà locali, siano queste civili, religiose o di altro genere; persegue finalità di solidarietà sociale, d'assistenza socio-sanitaria, di sostegno all'insegnamento e alla formazione socio-culturale e alla collaborazione per la crescita integrale della persona. Scopo dell'Associazione è, altresì, di cooperare attraverso i mezzi più idonei, con le popolazioni che, in qualunque parte del mondo, sono vittime della fame e del sottosviluppo o comunque bisognose di aiuti morali e/o sociali (umanitari).

L'Associazione oltre ad operare in proprio, collabora con altre Istituzioni o gruppi, per portare a compimento progetti concreti.

Azioni di intervento, tra l'altro, sono:

- L'organizzazione di raccolte di generi di prima necessità oppure di denaro;
- La promozione a partecipare ad azioni di sensibilizzazione sui vari problemi riguardanti il Terzo Mondo, finalizzati alla formazione del volontariato;
- L'approfondimento alla luce della carità, solidarietà e giustizia, la formazione degli associati e di chiunque lo desideri;
- La promozione e gestione anche in forma associata, di attività rivolte allo sviluppo di una cultura di pace, dei diritti umani, della giustizia, della legalità, della democrazia, della cooperazione, dello scambio interculturale e dell'incontro tra i popoli,
- L'invio di persone volontarie "in loco" per cooperare e collaborare con le popolazioni del luogo per organizzare e/o seguire la distribuzione o la messa in opera di quanto progettato, o per una più stabile presenza di servizio;
- Il sostegno alle iniziative, anche mediante l'invio di denaro o di beni strumentali, al fine di fornire e costruire impianti, strutture e quant'altro consenta l'avvio e il consolidamento di processi autonomi di sviluppo economico in tali paesi;
- L'utilizzazione di mezzi di comunicazione di massa e quant'altro utile per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della pace, della fame e del sottosviluppo nonché dell'integrazione;
- L'esercizio, tra i popoli, di attività i cui eventuali ricavi saranno destinati esclusivamente al perseguimento di fini di solidarietà.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di *raccolta fondi* – attraverso richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Titolo II DEI SOCI

Art. 5 – (Requisiti dei Soci)

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, e tutti gli Enti del Terzo Settore e senza scopo di lucro e nei limiti di cui all'art. 32 - 2° comma del D.Lgs 117/2017.

Art. 6 – (Ammissione dei Soci)

La domanda d'iscrizione all'Associazione dovrà essere rivolta dagli interessati al Consiglio Direttivo, che provvederà a deliberare sull'accettazione dei nuovi soci. L'accettazione sarà comunicata al nuovo Socio e annotata sul Libro Soci. In caso di delibera motivata di rigetto emessa nel termine di trenta giorni, il richiedente può fare ricorso entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea che deciderà nella prima seduta utile.

Art. 7 – (Diritti e doveri dei Soci)

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. I Soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, ad eleggere e ad essere eletti e ad esaminare i Libri Sociali con preavviso scritto di almeno 15 gg al Presidente.

Gli associati ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e quindi, in caso di recesso, esclusione o morte, non possono pretendere alcunchè dall'Associazione, né pretendere la restituzione dei contributi versati.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto e dei regolamenti dell'Associazione.

Ciascun associato, qualunque sia l'incarico ricoperto all'interno dell'Associazione, svolge la propria attività gratuitamente ed ha diritto unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute a favore dell'Associazione, secondo modalità e limiti stabiliti nel regolamento interno.

Art. 8 – (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) Per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre (3) mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) Per decadenza e cioè per la perdita di uno o più requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) Per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per gravi e accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto; a tale scopo il Consiglio Direttivo invia all'aderente, al domicilio indicato all'atto dell'iscrizione e con comunicazione scritta, la richiesta di giustificazione almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione. L'escluso può far ricorso all'Assemblea (**NB anche ad altro organo eletto dall'Assemblea**) nel termine di trenta giorni dal ricevimento della delibera di esclusione;
- d) Per ritardato pagamento del contributo per oltre un anno.

Art. 9 – (Organi dell'Associazione)

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Due Vicepresidenti;
- Il Tesoriere,

Titolo III DELL'ASSEMBLEA

Art. 10 – (Partecipazione all'Assemblea)

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno; una entro il 30 Giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, una entro il 31 Dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno seguente.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, sia in sede Ordinaria che Straordinaria, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, dal Presidente, dai singoli Responsabili dei Settori, dal Tesoriere o da un decimo dei soci.

Art. 11 – (Convocazione dell'Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea è fatta a cura del Presidente mediante avviso scritto, anche via e-mail o tramite social, inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con specificato l'Ordine del Giorno, inoltre la convocazione verrà affissa nella Sede dell'Associazione almeno otto giorni prima della data della riunione e dovrà specificare l'Ordine del Giorno dell'adunanza.

Art. 12 – (Costituzione e deliberazione dell'Assemblea)

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci effettivi e dei soci sostenitori.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino complessivamente i due terzi dei soci effettivi e dei soci sostenitori. Ogni socio ha diritto ad un voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio, tuttavia nessun associato può rappresentare più di un associato; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da uno dei due Vicepresidenti o, in caso di assenza anche di questi ultimi, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario Generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

Il Presidente ha inoltre facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale fungendo questi da Segretario.

L'Assemblea Ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea Straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei presenti.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea Straordinaria devono essere demandate ad un notaio scelto dal Presidente.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissidenti o astenuti al voto.

Art. 13 – (Forma di votazione dell'Assemblea)

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; per l'elezione delle cariche Sociali e per argomenti di particolare importanza, il Presidente dell'Assemblea, può decidere che la votazione sia effettuata per scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i soci effettivi presenti.

Art. 14 – (Compiti dell'Assemblea)

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:
 1. discute e delibera sulle relazioni dell'attività sociale e dei singoli settori;
 2. discute e delibera sull'approvazione dei bilanci annuali preventivi e consuntivi;
 3. elegge il Tesoriere, il Presidente, il Consiglio Direttivo e può revocare i rispettivi mandati qualora gli eletti non aderiscano più allo spirito dell'Associazione;
 4. nomina i Responsabili dei Settori su proposta del Presidente;
 5. delibera sulle questioni che le vengono sottoposte dai Soci e dai Responsabili dei Settori;

6. discute ed approva i Regolamenti dei singoli Settori ed eventualmente quello dei lavori assembleari;
7. delibera sulle responsabilità dei componenti degli Organi Associativi ai sensi dell'art. 28 del C.C.;
8. delibera sull'esclusione degli associati. **NB. Salvo quanto previsto nella precedente nota;**
9. discute e delibera su altri argomenti di sua competenza.
 - In sede Straordinaria per quanto concerne:
 1. modifiche dello Statuto;
 2. fusione, scissione, trasformazione o scioglimento, dell'Associazione, nei quali la delibera dovrà essere approvata dai $\frac{3}{4}$ di tutti i soci.

Art. 15 – (Composizione del Consiglio)

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, dai vicepresidenti, dal Tesoriere e da 5 a 7 Consiglieri.

Qualora nel corso del triennio vengano a mancare uno o più membri del consiglio Direttivo, l'Assemblea provvederà tempestivamente alla nomina dei componenti mancanti.

I membri sostitutivi dureranno in carica quanto il periodo residuo del mandato degli altri componenti del consiglio Direttivo.

Al Consiglio direttivo possono partecipare, su richiesta del Consiglio stesso e con funzioni consultive, i Responsabili dei singoli settori e i Responsabili dei Centri Operativi allorquando, a discrezionale valutazione del Consiglio, ricorrano particolari ragioni di merito e di opportunità.

Valgono per i Consiglieri le cause di ineleggibilità e decadenza ex art. 2382 del C.C.

Art. 16 – (Riunione e deliberazioni)

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei suoi componenti.

Al Consiglio partecipa il Segretario Generale, in mancanza del quale le sue funzioni sono delegate ad altro componente del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da uno dei Vice Presidenti o, in caso di assenza anche di questi ultimi, dal componente più anziano del Consiglio.

Le delibere del Consiglio sono approvate con la maggioranza dei voti validi dei presenti.

Le delibere che comportano oneri economici e finanziari per l'Associazione devono essere approvate, ai fini della copertura economica rispetto al bilancio di esercizio, dal Tesoriere.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono validate dal Presidente e dal Segretario Generale

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta al mese dal Presidente o da uno dei membri o comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Le riunioni ordinarie saranno tenute secondo un calendario approvato all'inizio dell'anno sociale; quelle a carattere straordinario potranno essere convocate con comunicazione scritta consegnata "sue proprie mani" almeno due giorni prima della riunione.

Art. 17 – (Compiti del Consiglio)

Il Consiglio Direttivo quale espressione del corpo sociale ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Associazione e di promuovere, nell'ambito di tali direttive generali, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre:

1. assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
2. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario riguardante l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
3. predisporre i bilanci annuali preventivi e consuntivi da presentare all'Assemblea;
4. pubblicare ogni anno un resoconto completo dell'attività annuale dell'Associazione, nonché i relativi movimenti finanziari (i donatori rimarranno anonimi, salvo il caso di sponsorizzazioni);
5. promuovere periodicamente momenti di verifica e formazione dei membri dei Settori;
6. deliberare sulle adesioni dell'Associazione a manifestazioni e organizzazioni esterne;
7. decidere sull'ammissione e la decadenza dei Soci;
8. stabilire la quota sociale annuale;
9. procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più Soci, lo svolgimento di determinati incarichi o delegare, anche a persone esterne all'Associazione, la soluzione di determinati problemi.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Titolo V

DEL PRESIDENTE

Art. 18 – (Compiti del Presidente)

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art. 19 – (Elezione del Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un presidente fino alla successiva Assemblea Ordinaria.

**Titolo VI
DEL TESORIERE**

Art. 20 – (Compiti del Tesoriere)

Il Tesoriere, sulle direttive dell'Assemblea, unitamente al Consiglio Direttivo, coadiuvato se necessario da Soci e persone esterne indicate dall'Assemblea, cura la gestione economica dell'Associazione.

Art. 21 – (Elezioni del Tesoriere)

Il Tesoriere è eletto direttamente dall'Assemblea Ordinaria tra i Soci Effettivi ed è membro del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

**Titolo VII
DEL PRIMO VICE PRESIDENTE**

Art. 22 – (Compiti del primo Vice Presidente)

Il primo Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 23 – (Elezione del primo Vice Presidente)

Il primo Vice Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un vice presidente fino alla successiva Assemblea Ordinaria.

Titolo VII bis

DEL SECONDO VICE PRESIDENTE

Art. 24 – (Compiti del secondo Vice Presidente)

Il secondo Vice Presidente coadiuva il Presidente e il primo Vice Presidente e li sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 25 – (Elezione del secondo Vice Presidente)

Il secondo Vice Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un vice presidente fino alla successiva Assemblea Ordinaria.

Titolo VIII

DEI SETTORI DI INTERVENTO

Art. 26 – (Settori)

L'Associazione per il perseguimento degli scopi associativi può organizzarsi in Settori che rivolgono la propria attività ad aree specifiche di intervento (ad esempio ascolto, accoglienza, scuola, studio, legale, lavoro, progetti, centro documentazione e formazione, informazione, ecc.)

La costituzione e lo scioglimento dei Settori è deliberata dall'Assemblea Ordinaria del Presidente, o dei Vice Presidenti, o del Consiglio Direttivo, o dei Responsabili dei singoli Settori.

Art. 27 – (Responsabili dei Settori)

Ogni Settore ha un responsabile eletto dall'Assemblea tra i soci.

Il Responsabile dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di costituzione di un Settore, successivamente all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, il mandato del nuovo Responsabile di un Settore durerà quanto il periodo residuo del mandato degli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 28 – (Compiti dei Responsabili dei Settori)

Il Responsabile, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, deve gestire l'attività del Settore sulla base delle direttive dell'Assemblea e relazionare alla medesima sulle attività svolte.

Art. 29 – (Regolamento dei Settori)

Ogni Settore può avere un regolamento approvato dall'Assemblea.

Ogni Settore si dovrà riunire con una certa periodicità, a seconda delle necessità e delle esigenze.

Art. 30 – (Organizzazione dei Settori)

I singoli Settori possono essere organizzati:

- in Centri Operativi, affidati a Responsabili Operativi, che garantiscono la continuità tecnico-organizzativa dell'attività Settoriale, essi possono anche non essere Soci dell'Associazione;
- in Progetti Operativi, affidati a Referenti, che svolgono interventi operativi finalizzati di carattere temporaneo;
- in Gruppi di Lavoro, aventi il compito di provvedere all'elaborazione e allo studio di Progetti Operativi e di supporto all'attività dei Centri Operativi.

Titolo IX

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 31 – (Entrate e patrimonio dell'Associazione)

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea Ordinaria;
- b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) dalle quote dei Soci Sostenitori;
- d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- e) da versamenti volontari degli associati;
- f) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati e da proventi ex artt. 6 e 7 C.T.S.

I contributi ordinari devono essere corrisposti in un'unica soluzione entro il 30 Marzo di ogni anno.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 32 – (Durata del periodo di contribuzione)

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il periodo dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi Soci. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Art. 33 – (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 33, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo X

NORME FINALI E GENERALI

Art. 34 – (Esercizi sociali)

L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione, sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, è affidata al Tesoriere coadiuvato dal Consiglio Direttivo.

I contributi e le donazioni in denaro per la parte non assorbita dalle spese di funzionamento dell'Associazione stessa devono essere destinati ad incremento del fondo comune e utilizzate per le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 35 – (Scioglimento e liquidazione)

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

Art. 36 – (Regolamento interno)

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi all'Assemblea.

Art. 37 – (Rinvio)

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico italiano ed in particolare al Codice del Terzo Settore e in quanto compatibile al Codice Civile